

COMUNE DI **BUGGERRU (SU)**

VALIDAZIONE DEL PEF 2026-29 RIFIUTI **COMUNE DI BUGGERRU (SU)**

Ai sensi Delibera ARERA 5 agosto 2025 n.397/2025/R/RIF
Determina ARERA 7 novembre 2025, n.1/DTAC/2025

Documento completato in data 24 luglio 2026

Il Referente organizzativo
Ing. Giovanni Montresori



Indice

1	Obiettivi dell'attività di verifica effettuata.....	3
2	Perimetro e gestori di riferimento del Piano Finanziario 2026-29.....	5
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	5
2.2	Attività in capo al Comune	5
2.3	Riferimento ETC e Validatore	5
3	La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili.....	5
4	Attività di valutazione di competenza dell'ETC	6
4.1	Rispetto generale della metodologia di calcolo	6
4.2	Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro	6
4.3	Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie.....	6
4.4	Coefficiente di recupero produttività	7
4.5	Coefficiente di potenziamento K e CRI	7
4.6	Costi operativi di gestione associati e associati a specifiche finalità (ANT)	7
4.7	Ricavi e valorizzazione del fattore di sharing	7
4.8	Cespiti e costi del capitale.....	7
4.9	Conguagli	7
4.10	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	8
4.11	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	8
4.12	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	8
4.13	Relazione attestante il superamento del limite entrate tariffarie	8
4.14	Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento	9
4.15	Rispetto delle tempistiche di validazione.....	9
5	Prezzi Finali.....	9
6	Esito attività di validazione.....	14

1 Obiettivi dell'attività di verifica effettuata

Ai sensi della deliberazione n° 397/2025/r/rif la procedura di approvazione e validazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 prevede quanto segue (rif. art. 7):

- (rif. c.7.1) Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026.
- (rif. c.7.3) Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, in particolare da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al comma 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui al comma 7.2.
- (rif. c.7.4) Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 30 del MTR-3, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori le scelte adottate; definiscono i parametri e i coefficienti tariffari di propria competenza e garantiscono il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. L'attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

Nello specifico l'art. 30 dell'MTR-3 (all- A alla Del 397/2025/r/rif e smi) puntualizza quanto segue:

- 30.1 Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al comma 1.1, il quale provvede anche alla definizione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza, con procedura partecipata dal gestore e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. La validazione concerne almeno la verifica:
- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

- 30.2 L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo, nell'ambito di una procedura partecipata, gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite.
- 30.3 Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 30.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

La Tabella seguente riepiloga le azioni eseguite relative alla validazione del PEF 2026-29:

Fasi / Aspetti considerati:	Descrizione delle Azioni di verifica
A. La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori	A.1. Acquisizione dei dati contabili al Comune/Gestore mediante template strutturati
	A.2. Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati
	A.3. Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi
	A.4. Controlli a campione (auditing): analisi a campione delle voci PEF di competenza del gestore, es. modalità di calcolo dell'importo che viene proposto; allocazione cespiti: prima iscrizione, ammortamento nel tempo; crediti inesigibili e relativa quota definita
	A.5. Verifica di quadratura (a campione) del bilancio
B. Il rispetto della metodologia prevista dal provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti	B.1. Rispetto generale della metodologia di calcolo
	B.2. Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda)
	B.3. Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro
	B.4. Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative
	B.5. Confronto sui COI-CONew e determinazione dei nuovi costi previsionali (al netto di quelli cessanti)
	B.6. Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing e altri parametri, tra cui R1, parametro H
	B.7. Determinazione dei conguagli
	B.8. Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle vite utili regolatorie (impiego Tool Arera)
	B.9. Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione
	B.10. Verifica Limite crescita annuale entrate tariffarie Art. 4 395-25 con analisi parametro CRI – Ka, gamma, ecc
	B.11. Verifica corretta attribuzione costi fissi e variabili
	B.12. Relazione attestante le motivazioni connesse al superamento del limite entrate tariffarie, ove pertinente
	B.13. Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento
	B.14. Rispetto delle tempistiche di validazione
C. Il rispetto dell'equilibrio	C.1. Verifica eventuale documentazione su squilibrio economico-finanziario prodotta da gestore
	C.2. Verifica della corretta applicazione delle tariffe di accesso agli impianti ai quantitativi come previsto dal

economico finanziario del gestore	metodo e relativo confronto con costi storici inflazionati in coerenza all'MTR
	C.3. Analisi puntuale dei benefici derivanti da proventi della vendita di materiale ed energia (AR _a) e dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (AR _{SC,a}) (benefici reali euro/ton e flussi previsionali)
	C.4. In caso di potenziali squilibri di cui ai punti precedenti motivazione delle scelte operate da ETC
D. Altre verifiche	D.1. Verifica dei criteri di ripartizione dei costi
	D.2. Evidenza dei criteri di semplificazione adottati
	D.3. Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti
	D.4. Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa
	D.5. Altro (da specificare)
E. Conclusione attività	E.1. Predisposizione finale del Report di Validazione

2 Perimetro e gestori di riferimento del Piano Finanziario 2026-29

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 397/2023/R/RIF (MTR-3), i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è l'Unione dei Comuni.

2.2 Attività in capo al Comune

Non sono presenti attività in capo al Comune in quanto il servizio è gestito dall'Unione dei Comuni (vedi relazione di accompagnamento al PEF).

2.3 Riferimento ETC e Validatore

In virtù della mancata individuazione, da parte della Regione Sardegna, di EGATO di livello sovraprovinciale e dell'assegnazione delle competenze di gestione ed affidamento del servizio ai Comuni nell'ambito della normativa regionale vigente alla data della presente relazione, il Comune di BUGGERRU risulta il soggetto competente, per l'ambito territoriale coincidente con quello dell'Ente stesso, all'acquisizione dei dati dai/dai gestori del servizio, all'approvazione e validazione del PEF nonché alla trasmissione all'ARERA delle tariffe.

Il Comune di BUGGERRU, in qualità di Ente Territorialmente Competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica prevista dalla deliberazione 397/2025/R/rif attraverso incarico a Step che si avvale di Labelab Srl, società specializzata sul tema gestione rifiuti e regolazione di settore; successivamente provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista.

3 La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili

Ai fini della redazione del PEF 2026-2029 sono state valorizzate le fonti contabili a-2 dichiarate dall'Unione dei Comuni.

Le attività di verifica e coerenza hanno portato ad una valutazione positiva delle singole poste afferenti alle fonti contabili obbligatorie del Comune nel corso di sessioni di validazione.

4 Attività di valutazione di competenza dell'ETC

4.1 Rispetto generale della metodologia di calcolo

La redazione del PEF 2026-29 del Comune di BUGGERRU è coerente con la disciplina ARERA contenute nei seguenti provvedimenti principali:

I principali provvedimenti di ARERA vigenti sul tema REGOLAZIONE ECONOMICA			
Rif	Titolo	Provvedimento	Nota
1	Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029	Del_397/2025/R/Rif	Nuovo Metodo tariffaria con obblighi per Redazione del Piano Finanziario
2	Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 397/2025/R/RIF con la quale l'Autorità ha approvato i seguenti documenti, necessari per l'approvazione del PEF Tari 2026-2029:  Allegato_1_-_Tool_di_calcolo_MTR-3_2026-2029  Allegato_2_-_Relazione_di_accompagnamento_2026-2029  Allegato_3_-_Dichiarazione_Veridicità  Allegato_4_-_Dichiarazione_Veridicità_Comuni	Det. 1/DTAC/2025	Contiene Template, Tool ufficiale e chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 397/2025/r/rif (MTR-3)

Con la deliberazione 15/2022/r/rif dal titolo "regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", pubblicata nel sito di Arera il 21 gennaio 2022, Arera ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF). Si tratta di nuove disposizioni che hanno l'obiettivo di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso standard comuni e omogenei a livello nazionale, "deve tenere conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica". Il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023.

Il Comune effettuerà le verifiche connesse al posizionamento degli attuali standard contrattuali entro le scadenze definite da Arera.

4.2 Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro

Non sono presenti servizi extra-perimetro.

4.3 Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR-3, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

$$\frac{\sum T_{a,i}}{\sum T_{a,i-1}} \leq 1+p_a$$

	2026	2027	2028	2029
rpl_a	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
X_a	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
K_a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CRI_a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
p_a	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%

	2026	2027	2028	2029
T_a	337.245	337.346	336.771	336.771
TV_{a-1}	265.700	275.674	280.965	287.025
TF_{a-1}	46.204	41.532	41.634	41.058
T_{a-1}	311.904	317.206	322.599	328.083
T_a / T_{a-1}	1,081	1,063	1,044	1,026

4.4 Coefficiente di recupero produttività

Il confronto tra il costo unitario effettivo (CUEff) e il Benchmark di riferimento è correttamente inserito nel Tool unitamente alle proprie valutazioni sui risultati di raccolta differenziata e di preparazione per il riutilizzo e il riciclo conseguiti nell'anno a-2 e degli esiti delle procedure di affidamento, illustra le proprie decisioni in merito alla valorizzazione del coefficiente di recupero di produttività X.

4.5 Coefficiente di potenziamento K e CRI

Il parametro K non è valorizzato.

Il parametro CRI non è valorizzato.

4.6 Costi operativi di gestione associati e associati a specifiche finalità (ANT)

Non sono valorizzati nel PEF i costi CO-ANT.

4.7 Ricavi e valorizzazione del fattore di sharing

Il Comune, in qualità di ETC, ha operato la scelta del fattore di sharing nel pieno rispetto della matrice di cui al comma 3.4 del MTR-3, del fattore di *sharing* (*b*) dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (*AR*) e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (*AR_{SC,a}*). I valori sono contenuti nel Tool.

4.8 Cespiti e costi del capitale

Il Comune, in qualità di ETC, dà atto della conformità della valorizzazione delle componenti relative ai costi d'uso del capitale ad opera del/i gestore/i rispetto alle regole di cui al comma 8.2 e al Titolo IV del MTR-3.

4.9 Conguagli

Per il quadriennio 2026-2029, l'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$ riferite alle annualità pregresse e fornisce il dettaglio delle singole voci valorizzate per ciascuna annualità sia con riferimento ai costi variabili (art. 19 del MTR-3) sia con riferimento ai costi fissi (art. 20 del MTR-3).

Inoltre, per quanto concerne le voci di conguaglio inerenti alla valorizzazione, nelle annualità pregresse (a-2), di costi operativi incentivanti (COI), l'Ente territorialmente competente, nel rendicontare i risultati degli interventi per cui i costi in parola sono stati riconosciuti indica, nel caso di mancato raggiungimento dei *target*, la distanza dall'obiettivo sulla base di cui è eventualmente determinata l'entità del recupero a favore dell'utenza. Infine, l'Ente territorialmente competente esplicita i calcoli sottesi all'eventuale valorizzazione delle voci di recupero del conguaglio I²⁰²⁵ (parte variabile e parte fissa).

Con riferimento ai conguagli "provenienti" dai PEF precedenti, si rimanda alla compilazione del prospetto inserito all'interno del foglio IN_COexp-RC-T. I valori pertinenti sono formalizzati nel Tool.

4.10 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

I valori di corrispettivo sono allineati ai valori contrattuali di affidamento.

4.11 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal comma 4.5 della deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF, di applicare, in accordo con il gestore, valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3, l'Ente territorialmente competente indica le componenti di costo ammissibili che si ritiene di non coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza del loro mancato riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti e al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, tenuto conto della necessità di preservare le efficienze conseguite nell'ambito delle procedure di affidamento e, più nello specifico, della regola secondo cui si assume, nei casi di esperimento di procedure ad evidenza pubblica, che vi sia accordo del gestore, a condizione che i richiamati valori inferiori corrispondano all'offerta economica con cui il gestore si è aggiudicato il servizio. Nel caso specifico non è prevista la rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.

4.12 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal comma 4.3 del MTR-3 di rimodulare la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita tra le annualità del periodo regolatorio 2026-2029 o anche successivamente al 2029 e comunque entro il termine dell'affidamento, l'Ente territorialmente competente dà atto delle valutazioni compiute in ordine al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, al perseguimento degli specifici obiettivi programmati, dettagliando la pianificazione del recupero delle eccedenze nell'apposita sezione del tool-PEF. Nel caso specifico non è prevista alcuna rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccedono il limite.

4.13 Relazione attestante il superamento del limite entrate tariffarie

Il MTR-3 prevede la possibilità di superare il limite alla crescita delle entrate tariffarie. Le casistiche sono previste dal metodo tariffario: in sintesi valutazioni di congruità sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard; valorizzazione del fattore di sharing b in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo; oneri aggiuntivi dovuti all'incremento dei costi dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, equilibrio economico della gestione. Nel caso in esame non è previsto il superamento del limite entrate tariffarie

4.14 Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento

La relazione è stata redatta in coerenza all'MTR-3 e al TOOL di riferimento ARERA allegato alla determina 1/2025-DTAC, di cui seguono i riferimenti:



4.15 Rispetto delle tempistiche di validazione

La validazione è stata effettuata prima dell'approvazione del PEF 2026-29 da parte del Comune.

5 Prezzi Finali

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, i prezzi incorporati nel PEF sono allineati ai contratti validi per il 2026 e valevoli con i gestori e pertanto garantiscono la copertura economica degli obblighi contrattuali.

I prezzi risultanti dal PEF finale costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – “fino all’approvazione da parte dell’Autorità”.

Omissis

2.3 7.9 La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 7.8 avviene:

a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2028;

b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 giugno 2028.

7.10 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché il raggiungimento degli obiettivi, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, possono presentare all'Autorità motivata revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 7.8, comunque nel rispetto delle tempistiche e delle condizioni di esclusione di cui al comma 30.5 del MTR-3.

7.11 Le valutazioni e le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente in ordine alla quantificazione dei parametri $\gamma_{1,\alpha}$ e $\gamma_{2,\alpha}$, del fattore di sharing ba e dei coefficienti $X_{reg,\alpha}$, $K\alpha$ e $CR\alpha$ assumono efficacia definitiva in esito all'adozione, ai sensi dei precedenti commi 7.5 e 7.8, delle pertinenti determinazioni, purché nel rispetto degli intervalli e dei criteri fissati dall'Autorità, e devono assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, secondo quanto previsto dal comma 30.2 del MTR-3.

7.12 Fermo quanto previsto dal precedente comma 7.11, entro 180 giorni dalla trasmissione di cui ai commi 7.6 e 7.9, l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. Qualora le incoerenze siano tali da non consentire l'adozione di provvedimenti di approvazione della predisposizione adottata a livello locale ovvero non vengano forniti elementi per superare le gravi carenze riscontrate,

l'Autorità dispone l'esclusione di incrementi dei corrispettivi all'utenza finale, con effetti del tutto analoghi ai casi di mancata approvazione tariffaria, imponendo i conseguenti conguagli a favore dell'utenza.

7.13 Le predisposizioni tariffarie per le quali il valore del macro-indicatore R1 si posiziona nelle classi di mantenimento, che registrano una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 65%, che risultano conformi agli obblighi di cui al pertinente schema del TQRIF e che valorizzano il parametro K_a negli schemi I e II della tabella di cui al comma 5.2 del MTR-3 sono soggette ad approvazione diretta da parte dell'Autorità. Con riferimento a tali predisposizioni l'Autorità, verificata la completezza del corredo di atti trasmessi e la presenza della autodichiarazione ex d.P.R. 445/2000 attestante il pieno rispetto della regolazione dell'Autorità, provvede ad adottare l'atto di approvazione entro 90 giorni dalla trasmissione di cui ai commi 7.6 e 7.9.

7.14 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.

Il quadro finale del PEF26-27, in coerenza al template Arera, è il seguente (per la previsione 2028-2029 si rimanda al TOOL All-1):

Parte 1 – Costi Variabili

	2026			2027		
	Comune di BUGGERRU			Comune di BUGGERRU		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	-	80.110	80.110	-	80.110	80.110
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	97.572	97.572	-	97.572	97.572
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	-	135.994	135.994	-	135.994	135.994
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 CTS ^{Δ^{exp}} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO ^{EXP} _{116,TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO ^{ANT,TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnew ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti <u>non sistematici</u> variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	9.619	9.619	-	9.619	9.619
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	-	20.319	20.319	-	20.319	20.319
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(AR _a + AR _{sc,a})	-	17.963	17.963	-	17.963	17.963
Componente a congruaggio relativa ai costi variabili RCtot _{TV}	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile RCΔ(T-Tmax) _{pre,TV,a}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	-	295.713	295.713	-	295.713	295.713

La redazione del PEF26-29 è stata effettuata mediante l’ausilio del Tool di Arera pubblicato con la Det. 01/2025 (Contiene Template, Tool ufficiale e chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 397/2025/r/rif (MTR-3).

Parte 2 – Costi Fissi e Totali

	2026			2027		
	Comune di BUGGERRU			Comune di BUGGERRU		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	22.666	22.666	-	22.666	22.666
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	-	-	-	-	-
Costi generali di gestione CGG	-	14.510	14.510	-	14.510	14.510
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	-	14.510	14.510	-	14.510	14.510
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	-	3.855	3.855	-	3.882	3.882
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{lic}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	-	3.855	3.855	-	3.882	3.882
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{EXP}_{116,TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO_{ANT-TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnew^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIot_{TF}	-	501	501	-	575	575
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa RC_{Δ(T-Tmax)}_{pre,TF,a}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	-	41.532	41.532	-	41.634	41.634
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	-	337.245	337.245	-	337.346	337.346
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	-	337.245	337.245	-	337.346	337.346

Tabella 3 – Quadro di sintesi

	2026			2027		
	Comune di BUGGERU			Comune di BUGGERU		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata % - [a-2]			79%			79%
$Q_{a-2} \text{ t/ann}$			425			425
costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg - [a-2]			71,58			73,44
Benchmark di riferimento [cent€/kg] [fabbisogno standard/costo medio settore] - [a-2]			49,28			49,28
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,20			-0,20
Totale γ			-0,30			-0,30
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			0,70			0,70
Verifica del limite di crescita						
rpl_a			1,9%			1,9%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,20%			0,20%
coeff. Potenziamento del servizio K_a			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			1,70%			1,70%
$(1+\rho)$			1,0170			1,0170
$\sum I_{a-1}$			337.245			337.346
$\sum IV_{a-1}$			265.700			275.674
$\sum IF_{a-1}$			46.204			41.532
$\sum I_{a-1}$			311.904			317.206
$\sum I_a / \sum I_{a-1}$			1,0812			1,0635
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			317.206			322.599
delta $(\sum I_a - \sum T_{max})$			20.038			14.747
Iva dopo distribuzione delta $(\sum I_a - \sum T_{max})$	-	275.674	275.674	-	280.965	280.965
Ira dopo distribuzione delta $(\sum I_a - \sum T_{max})$	-	41.532	41.532	-	41.634	41.634
Ta=IVa+Ira dopo distribuzione delta $(\sum I_a - \sum T_{max})$	-	317.206	317.206	-	322.599	322.599
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			-			-
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			-			-
$\sum IV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			275.674			280.965
$\sum IF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			41.532			41.634
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			317.206			322.599
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-

6 Esito attività di validazione

La presente relazione costituisce il documento conclusivo del mandato finalizzato ad effettuare il supporto all'attività di validazione prevista al punto 7.4 della deliberazione n° 397/2025/r/rif dell'Autorità Energia Reti e Ambiente (ARERA) come descritta all'Art. 30 dell'Allegato A alla citata delibera.

L'attività di supporto alla validazione è stata effettuata avendo a riferimento le disposizioni della citata Delibera ARERA e le successive disposizioni emanate dalla medesima. La relazione, in particolare, riporta una descrizione delle attività svolte dalla scrivente società per effettuare la validazione del PEF trasmessoci in più riprese, i contenuti dei documenti analizzati e gli esiti delle valutazioni/validazioni effettuate sulla base dei tre elementi da sottoporre a verifica.

Le procedure svolte non costituiscono, in base ai principi di revisione, una revisione contabile, anche limitata, dei bilanci del Comune o del Gestore, dei conti o voci aggregate o informazioni degli stessi, di informazioni o dati finanziari rendicontati, del sistema di controllo interno, e, pertanto, lo scrivente non intende fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti. Nello specifico è stata verificata:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

È stata inoltre verificata la presenza delle Dichiarazioni di veridicità dei dati trasmesse e acquisite agli atti dell'Ente Territorialmente Competente.

Si evidenzia che i documenti predisposti dal Comune e dal Gestore sono conformi a quanto richiesto da ARERA nel metodo tariffario di cui alla Delibera 397/2025/R/rif.

Alla luce di quanto indicato e descritto nelle precedenti sezioni la scrivente società rilascia la presente validazione individuando un valore di 317.206 euro (valore PEF anno 2026) e di 322.599 euro (valore PEF anno 2027) al lordo delle detrazioni previste per il MIUR e le altre detrazioni.

Nota: Dichiarazione di veridicità – Deliberazione Unione dei Comuni